

UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME



VOLTAGGIO



CARROSIO



FRACONALTO



PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria

COPIA

Deliberazione n. 14/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE TESTO CONFORME AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE DI CUI ALLA D.C.R. 28.11.2017 n. 247 – 45856 .

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventinove**, del mese di **novembre**, alle **ore 21:30**, nella Sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio dell'Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	MERLO Bruno	P
2	DI VANNI FRANCESCO	P
3	BISIO Michele	P
4	CASSANO VALERIO	A
5	DI BENEDETTO Mauro	P
6	GUIDO Andrea	P
7	TRAVERSO Sacha Jacopo Ruben	P
8	BRICOLA Elio	P
9	GHIOTTO Francesca	P
10	BENASSO Giuseppe	P
11	ODINO PIERO	A
12	BAVASTRO Adriano	A

Totale presenti **9**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario dell'Unione Avv. **Gian Carlo Rapetti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bruno Merlo**, in qualità di Presidente pro tempore dell'Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **numero 02** dell'ordine del giorno.

Dibattito così riassunto

Consigliere Michele Bisio: oggi si dà dimostrazione che l'unione svolge un'azione concreta, quella di unificare quattro regolamenti edilizi caratterizzati da differenze fra loro, essa agisce, pertanto l'Unione si dimostra in grado di fare, anche se non a costo zero, come potrebbe sembrare, in quanto questo risultato ha richiesto uno sforzo notevole di lavoro ai Comuni ed ai tecnici;

Presidente Bruno Merlo: afferma di avere illustrato questo esempio di prodotto dell'Unione in occasione di una riunione promossa dall'UNCEM a Torino, facendo presente che l'Unione Val Lemme, effettivamente, sta attuando l'esercizio in forma associata delle funzioni, con notevoli sforzi e incontrando difficoltà, tanto da domandarsi come faranno Unioni costituite da un numero maggiore di Comuni a produrre analogo risultato; l'Unione Val Lemme dimostra l'effettività della gestione associata di una funzione; annuncia che il prossimo obiettivo, molto impegnativo, è costituito dalla redazione di un piano regolatore unitario; in merito al fatto che il Regolamento edilizio ha vari allegati, alcuni dei quali diversi a seconda del Comune, in particolare il piano colore, che non tutti i Comuni hanno, le scelte vengono operate sulla base delle disponibilità finanziarie di ciascun ente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO l'articolo 1 L.R. 19/1999, norme in materia edilizia e modifiche alla L.R. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo), che contempla, fra l'altro, quale precipua finalità perseguita dalla legge, l'uniformità dei Regolamenti Edilizi Comunali;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 3 L.R. 19/1999:

- il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo, che è integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (comma 1);
- il Regolamento Edilizio Tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio Comunale può scostarsi da quelli del Regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti della procedura per il conseguimento dell'efficacia di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo (comma 2);
- l'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale, tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line del comune (comma 3);
- la deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del Regolamento Comunale approvato al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione (*ibidem*);
- i Regolamenti Edilizi approvati dai Comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta Regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al Regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell'articolo 27 L. 1150/1942 (Legge urbanistica) e dell'articolo 68 della L.R. 56/1977 (Tutela e uso del suolo);

VISTO l'articolo 1 comma 1 D.P.R. 380/2001, e s.m.i., che prevede, quale contenuto obbligatorio del regolamento edilizio, la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;

VISTO l'articolo 4 comma 1 sexies D.P.R. 380/2001, e s.m.i., che prevede che il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludano in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti e che, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi o intese costituiscano livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

DATO ATTO CHE il 20 ottobre 2016 è intervenuta, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 L. 131/2003, intesa in sede di conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni, con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati, ai sensi della quale:

- le disposizioni ivi contenute costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che persegue l'obiettivo di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali su tutto il territorio nazionale;

- le dette disposizioni non debbono riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto applicative che incidono sull'attività edilizia;
- i regolamenti devono essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti, valevole su tutto il territorio nazionale;
- l'intesa ha altresì lo scopo di garantire che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;
- l'intesa prevede che le regioni a statuto ordinario recepiscono lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche all'integrazione e alla modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia in conformità alla normativa regionale vigente, nonché all'eventuale specificazione o semplificazione dell'indice nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo oggetto dell'intesa;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'intesa, il recepimento regionale deve stabilire altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni dal suddetto recepimento, da seguire per l'adeguamento comunale, comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere, e che il mancato adeguamento da parte dei Comuni, nei termini previsti, comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi e delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

DATO ATTO CHE il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano regolatore vigente o adottato alla data di sottoscrizione dell'intesa stessa;

PRESO ATTO CHE con D.C.R. 28.11.2017 n. 247 – 45856, è stato operato il recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4 comma 1 sexies D.P.R. 380/2001, e s.m.i., contestualmente operando approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale, ai sensi del quale:

- i Comuni debbono provvedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione, secondo la procedura di cui all'articolo 3 comma 3 L.R. 19/1999;
- il mancato adeguamento nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
- i Comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo regionale, fatta salva la facoltà comunale di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata;
- il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei Comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati alla data dell'intesa, in particolare al 20 ottobre 2016, e, pertanto, continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'articolo 12 comma 5 L.R. 19/1999;

DATO ATTO CHE, ai sensi della D.C.R. 21 giugno 2018, n. 289 - 25906 è stata disposta ulteriore proroga di 150 giorni del termine per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali a decorrere dalla scadenza del termine previsto dalla stessa deliberazione del Consiglio regionale; e, pertanto, a tutto il 30.11.2018;

VISTO il testo di nuovo Regolamento Edilizio intercomunale dell'Unione dei Comuni Montani Val Lemme, come elaborato dal Servizio Tecnico Urbanistica/edilizia privata dell'Unione stessa e dal Tecnico estensore incaricato, Arch. Rosanna CARREA con Studio in Basaluzzo (AL), allegato della presente parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;

DATO ATTO CHE, in forza delle rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali, i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio hanno disposto il conferimento all'Unione di Comuni Montani Val Lemme, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dell'Unione stessa, ai fini del loro esercizio

in forma associata, l'integralità delle funzioni fondamentali, descritte dall'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e modificato dall'articolo 1 comma 305 L. 228/2012, e, pertanto, comprensiva della funzione afferente la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale;

DATO ATTO CHE, pertanto, a seguito del citato conferimento, l'integralità della funzione risulta trasferita dai Comuni all'Unione, ivi compresa la componente inerente la normazione, nel cui novero rientra l'approvazione del regolamento edilizio comunale;

DATO ATTO CHE, conseguentemente, risultando in capo all'Unione, forma associativa dei Comuni ai sensi del capo V del titolo II del D.Lgs. 267/2000, ma ente distinto dagli stessi, l'esclusiva competenza in merito all'approvazione del regolamento edilizio, unico e valido per l'integralità del territorio dell'Unione, l'approvazione del testo ad opera dei Consigli Comunali assume mero valore di presa d'atto, di natura interna, in ordine all'esercizio della funzione comunale de qua secondo la modalità associata attraverso il consiglio dell'Unione;

DATO ATTO CHE, a fini ricognitori, i Comuni di Carrosio, con deliberazione C.C. n. 30 in data 28/11/2018, di Fraconalto, con deliberazione C.C. n. 23 in data 28/11/2018, di Parodi Ligure, con deliberazione C.C. n. 31/2018 in data 28/11/2018, di Voltaggio con deliberazione C.C. n. 33/2018 in data 28/11/2018, hanno provveduto, di recente, alla conferma dell'esercizio della funzione inerente la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale secondo la modalità associata, comprensiva dell'approvazione del regolamento edilizio, mediante l'Unione di Comuni Montani Val Lemme,

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento Comunale di contabilità di Parodi Ligure, ai sensi dello Statuto dell'Unione;
- il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni di Parodi Ligure, ai sensi dello Statuto dell'Unione;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario dell'Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, 147 bis e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni di Parodi Ligure, ai sensi dello Statuto dell'Unione;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Tecnico dell'Unione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, 147 bis e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni di Parodi Ligure, ai sensi dello Statuto dell'Unione;

alle ore 21:41, con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

presenti: 09;

astenuti: 0;

votanti: 09;

favorevoli: 09;

contrari: 0;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 L.R. 19/1999 e s.m.i., il Regolamento Edilizio intercomunale dell'Unione dei Comuni Montani Val Lemme, nell'esercizio della funzione associata relativa, per quanto nella presente sede afferisce, alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, e, in particolare, per conto dei Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio, nel testo Allegato della presente parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, a propria volta completo dei relativi allegati;

2. Di dichiarare la conformità del Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo regionale, approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
3. Di dare atto che, con decorrenza a fare data dalla entrata in vigore del Regolamento edilizio di cui al punto 1., sono abrogati i Regolamenti edilizi dei Comuni alla presente data vigenti;
4. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
presenti: 09;
astenuti: 0
votanti: 09;
voti favorevoli: 09;
contrari: 0.

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso da parte del Segretario dell'Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, 147 bis e dell'articolo 97, D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni di Parodi Ligure ai sensi dello Statuto dell'Unione: FAVOREVOLE.

*IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

*Parere espresso dal responsabile del servizio tecnico -urbanistica in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole***

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Francesco Bisignano*

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Bruno MERLO)

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell'Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio (Sede dell'Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio provvisorio dell'Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **30/11/2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **15/12/2018**.

Dalla Residenza dell'Unione, li **30/11/2018**.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)